



Michele PARTIPILO

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Circolare 19/2022

**CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 E INVESTIMENTI ORDINARI
– ANNOTAZIONE SUI D.D.T. -**

L'articolo 1 comma 44 della legge 234 del 30/12/2021 (legge di bilancio 2022) ha soppresso, modificato ed integrato le disposizioni vigenti fino al 31/12/2021 in forza della legge n.178 del 30/12/2020 (legge di bilancio 2021), rimodulando la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi Ordinari ed Industria 4.0.

In ordine alla documentazione il comma 1062 così recita:

1062 DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. **A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-ter della Legge 178/2020.**

L' Agenzia delle Entrate non ha mai fornito una indicazione analitica sul concetto di altri documenti ed è per questo che si è preferito indicare la dicitura oltre che sulle fatture anche sui preventivi, ordini, conferme d' ordini, ddt, contratti di leasing.

Con la risposta all' interpello nr. 270 del 18/05/2022 l' Agenzia delle Entrate precisa che anche sul documento di trasporto " DDT" vi è l'obbligo di annotare la predetta dicitura e che non vi è alcun obbligo di eseguire l' annotazione sul verbale di collaudo o di interconnessione nel presupposto che gli stessi riguardino univocamente i beni oggetto di investimento.

Alla luce di quanto sopra si rende opportuno, al fine di non cadere in una delle ipotesi di revoca delle agevolazioni, che **sia presente oltre che sulla fattura almeno anche sul documento di trasporto** la seguente dicitura e laddove non presente dovrà essere inserita a mano con inchiostro indelebile (A.E. risposte 438/439 del 2020):

Per gli investimenti 2022 o prenotati con acconto del 20% e conferma d'ordine entro il 31/12/22

"BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMII DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 44 DELLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021 (LEGGE DI BILANCIO 2022)",

Per gli investimenti 2021 o prenotati con acconto del 20% e conferma d'ordine entro il 31/12/21

"BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMII DA 1051 A 1063, LEGGE N. 178/2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)

Per gli investimenti 2020 o prenotati con acconto del 20% e conferma d'ordine entro il 31/12/20

"BENE NUOVO DI FABBRICA AGEVOLABILE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMII DA 184 A 194 DELLA LEGGE N.160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020)".

L'elaborazione dei testi, ancorchè curata con attenzione, non impegna alcuna responsabilità